

TI_GERICHTE 12.2019.77 vom 30. Juni 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-06-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2019.77

FR: TI_GERICHTE 12.2019.77 du 30 juin 2020

IT: TI_GERICHTE 12.2019.77 del 30 giugno 2020

Regeste

Risarcimento del danno per violazione contrattuale

Erwägungen

E. 1

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l'appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la decisione 22 marzo 2019 è stata notificata all'appellante il medesimo giorno ed è stata ritirata da quest'ultima il 25 marzo 2019. L'appello 8 maggio 2019, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è tempestivo, così come lo è la risposta introdotta entro il termine assegnato da questa Camera.

E. 2

Con l'appello l'attrice ha prodotto degli estratti fotografici del fondo n. _____ RFD di A_____ concernenti gli anni 1999, 2005 e 2009, a comprova che "la cava e gli scavi erano fin troppo vicini al riale e che il bosco, quale protezione dell'acqua, è stato man mano sfoltito" (appello, ad 19, pag. 5). Questi documenti non possono tuttavia essere considerati per il giudizio, siccome si tratta di documenti preesistenti alla decisione impugnata (pseudo nova), che con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze, avrebbero potuto essere prodotti già in prima sede (art. 317 cpv. 1 CPC). L'appellante inoltre, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha per altro spiegato per quali ragioni non le sarebbe stato ragionevolmente possibile produrli in precedenza (TF 16 ottobre 2012 4A_334/2012 consid. 3.1, 20 marzo 2013 5A_695/2012 consid. 4.2.1), di modo che la richiesta è pure irricevibile.

E. 3

In merito al mancato accertamento della violazione contrattuale, l'appellante rimprovera al Pretore supplente un errato apprezzamento delle prove per avere fatto proprie le conclusioni del perito giudiziario, il cui referto sarebbe "incompleto e insufficiente", criticandolo per non avere chiesto "un'ulteriore opinione" o per non avere assunto ulteriori mezzi di prova attestanti la situazione del fondo nel corso degli anni e le relative modifiche apportate allo stesso dalle attività di scavo effettuate dal convenuto. Nella decisione impugnata il Pretore supplente, con riferimento all'invocata violazione contrattuale da parte del convenuto, ha dapprima rilevato come l'attrice fosse venuta meno al suo obbligo di motivazione, non avendone mai sostanziato il relativo contenuto, in particolare non avendo mai specificato in

che misura il convenuto avrebbe ignorato l'obbligo di arretramento dal corso d'acqua, scavando più vicino agli argini del riale. Il primo giudice ha al riguardo osservato che comunque dall'istruttoria non era emersa alcuna prova che il convenuto aveva effettivamente scavato "eccessivamente vicino agli argini", come allegato (in maniera insufficiente) dall'attrice, osservando, a titolo abbondanziale, che le risultanze peritali tendevano per altro a escludere una simile ipotesi.

3.1 L'appellante non si confronta con il rimprovero del primo giudice relativo alla carente allegazione e alla mancanza di prove in merito all'invocata violazione contrattuale. Ignorando del tutto questo passaggio e limitandosi a criticare il giudizio solo sulle altre argomentazioni formulate dal primo giudice a titolo abbondanziale concernenti l'apprezzamento della perizia giudiziaria, l'attrice si scontra con la consolidata giurisprudenza secondo la quale quando, come in concreto, la sentenza impugnata si fonda su due motivazioni alternative e indipendenti occorre confrontarsi con entrambe, sotto pena dell'inammissibilità del gravame (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4). Ne discende che l'appello già solo per questo motivo è irricevibile ai sensi dell'art. 311 cpv. 1 CPC.

3.2 È pertanto solo in via abbondanziale che di seguito viene esaminata la censura dell'appellante.

3.2.1 Giusta l'art. 188 cpv. 2 CPC il giudice può, ad istanza di parte o d'ufficio, ordinare il completamento o la delucidazione di una perizia incompleta, poco chiara o non sufficientemente motivata oppure può far capo a un nuovo perito. Il giudice, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove ai sensi dell'art. 157 CPC, deve verificare d'ufficio che la perizia realizzi i presupposti qualitativi richiesti, ossia sia completa, comprensibile e convincente. Ciò non è in particolare il caso se e nella misura in cui l'esperto non ha risposto alle domande, le sue conclusioni sono manifestamente contraddittorie o fondate su accertamenti di fatto erronei oppure il referto è viziato da difetti così evidenti e riconoscibili da non sfuggire nemmeno all'esame di un giudice privo di conoscenze specifiche (cfr. pure DTF 138 III 198 consid. 4.3.1; DTF 132 II 257 consid. 4.4.1, 133 II 384 consid. 4.2.3, 136 II 539 consid. 3.2; TF 31 maggio 2012 5A_647/2011 consid. 4.4.6; II CCA 14 luglio 2015 inc. n. 12.2014.3, 15 luglio 2016 inc. n. 12.2014.188).

3.2.2 In concreto, l'appellante contesta la forza probatoria della perizia giudiziaria, che ritiene "incompleta e insufficiente, fin troppo limitata", formulando rimproveri generici e limitandosi a proporre un personale apprezzamento del referto peritale, senza indicare e specificare i motivi per cui lo stesso non sarebbe completo, concludente o attendibile. La censura è pertanto irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Le confuse e generiche argomentazioni dell'appellante non sono ad ogni modo atte a scalfire la conclusione pretorile. Nessun rimprovero può essere mosso al perito per non avere indagato l'asserito inquinamento del suolo. La questione esulava infatti dall'indagine peritale, essendo la circostanza stata sollevata dall'attrice tardivamente (vedi decisione del Pretore del 18 marzo 2018). La censura è infondata anche nella misura in cui l'appellante critica il perito per non avere verificato con l'ausilio di "fotografie con prospettiva a volo di uccello" lo stato del fondo nel corso degli anni, dalle quali sarebbe emerso come "la cava e gli scavi erano fin troppo vicini al riale e che il bosco, quale protezione dell'acqua, è stato man mano sfoltito" (appello, ad 19, pag. 5, ad 20 pag. 6; ad 21, pag. 7). Il perito giudiziario, oltre ad avere esperito un sopralluogo e eseguito dei rilievi sul terreno, ha infatti esaminato tale aspetto consultando diversa documentazione allegata sub. B al referto (diverse planimetrie del fondo in questione, estratti PR e piani del paesaggio nei diversi anni), oltre ai documenti prodotti alle parti. Egli ha concluso che la causa principale dell'erosione era da imputare "ad una piena improvvisa e straordinaria del torrente _____, provocata dalla situazione meteo

sfavorevole e straordinaria ” (perizia, risposta quesito 1.2, pag. 13). Egli ha stimato “ per motivi prudenziali ” nel 5% la possibile incidenza dell’attività del convenuto nel verificarsi dell’esonazione, non potendo “ escludere una minima percentuale di probabilità che l’attività del convenuto abbia potuto incidere in qualche modo sulla situazione ” (perizia, risposta quesito 1.3, pag. 15). Contrariamente a quanto pretende l’appellante, l’esperto ha pure tenuto conto dello stato del terreno e dello sfoltimento del bosco. In merito al primo aspetto, il perito ha spiegato che la conca sul terreno che ha favorito il deflusso dell’acqua era dovuta all’attività estrattiva del passato “ prima che il convenuto agisse sul posto ”. Per quanto attiene alla diminuzione del bosco, egli ne ha attribuito la causa alla “ pascolazione intensiva con troppi animali, soprattutto cavalli e capre ” (perizia, risposta quesiti 1.2 e 1.3, pag. 14). Ne discende che a giusta ragione il Pretore supplente, nell’ambito dell’apprezzamento della perizia, ha ritenuto la stessa completa, chiara e conclusiva. Si rileva infine che l’appellante in prima sede non ha ritenuto né necessario né opportuno richiedere un completamento o una delucidazione del referto peritale, rispettivamente l’esperimento di una nuova perizia (se non limitatamente all’aspetto dell’inquinamento ma in modo irrito e tardivo), di modo che essa è malvenuta a sollevare ora dubbi sulla sua attendibilità.

E. 4

Giova infine rilevare che l’atto di appello non si esprime, se non in maniera ancora una volta generica e con ciò irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC), sulle altre considerazioni formulate per completezza dal Pretore supplente in merito alla prova del danno e alla mancanza del nesso di causalità naturale e adeguato.

E. 5

Ne discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le tasse e spese per la procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 462'198.05, sono poste interamente a carico dell’appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve inoltre rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b), ritenuto che nella determinazione della loro entità si è tenuto conto dell’estrema stringatezza della risposta all’appello (di sole 5 righe), ciò che giustifica di derogare dai minimi tariffali (art. 13 cpv. 1 Rtar). L’importo ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.-. Per questi motivi, richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, decide: 1. L’appello 8 maggio 2019 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile . Di conseguenza la sentenza 22 marzo 2019 della Pretura del Distretto di Blenio, è confermata. 2. Gli oneri processuali di fr. 8'000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 300.- per ripetibili d’appello. 3 . Notificazione: - avv. ; - avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.